

sent. n. 79/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 21 ottobre 2024,
con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Maurizio Scelli per il ricorrente, l'Avv.
Gianna Fiore per l'Inps.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 80311 del Registro di
Segreteria, proposto dal Dott. XX
(c.f. omissis), nato a omissis (omissis) il omissis
residente in omissis Via omissis,
rappresentato e difeso, giusta procura speciale,
dall'Avv. Maurizio Scelli presso il quale elettiva-
mente domicilia in Roma, Via Germanico 101, con in-

dicazione per le comunicazioni di cancelleria

a mezzo maurizioscelli@ordineavvocatiroma.org ;

CONTRO

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza

Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma alla Via

Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente pro

tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio

dall'avv.Flavia Incletolli (C.F.

NCLFLV62T42H501M, pec:

avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it, fax

06.94527726), con il quale è elettivamente domici-

liato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

FATTO

1. Con ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto del ricorso amministrativo presentato, per l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità una tantum di cui all'art.42 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 e la condanna dell'INPS al pagamento delle ulteriori somme dovute, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.

Il ricorrente ha rappresentato che:

- nominato Consigliere della Corte dei Conti con Decreto del Presidente della Repubblica del 3

dicembre 2008 ha esercitato le predette funzioni fino al 20 aprile 2016 allorché è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

- all'atto della nomina a Consigliere della Corte dei Conti il ricorrente, collocato in quiescenza, aveva maturato il diritto al trattamento di pensione che gli è stata liquidata dall'INPDAP;

- con nota del Segretariato Generale della Corte dei Conti del 25 gennaio 2016 n.000860 è stato inviato all'INPS- gestione ex Inpdap- il modello P04 relativo al trattamento economico corrisposto al ricorrente dalla nomina al collocamento a riposo, nonché ulteriore documentazione;

- l'INPS, con provvedimento del 17 novembre 2021, conferiva al ricorrente l'indennità una tantum errata nell'importo, avendo preso a riferimento, ai fini del computo, lo stipendio annuo non comprensivo della tredicesima mensilità;

- il ricorso amministrativo presentato al Comitato di Vigilanza Inps in data 16 dicembre

2021 protocollo Inps CCBFF.20/12/2021.4063511,

restava senza riscontro;

L'art.42 del D.P.R. 29 dicembre 1971 n.1092 stabilisce che "il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo" la predetta norma stabilisce altresì che "il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto a un'indennità una volta tanto purché abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo".

Il ricorrente ha prestato servizio quale Consigliere della Corte dei Conti dal 3 dicembre 2008 al 20 aprile 2016 maturando il diritto quindi all'indennità che, ai sensi dell'art.44 comma 3, del più volte citato D.P.R. 1092/1973 " è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile".

Nonostante l'Inps sia in possesso del Modello P04 contenente il trattamento corrisposto al ricorrente fino al collocamento a riposo, nonostante che con mail del 17 luglio 2020 ore 13,58 abbia chiesto conferma dei dati retributivi (stipendio annuo lor-

do e tredicesima mensilità) e nel prospetto delle retribuzioni fosse chiaramente indicato l'importo quale TFS pari ad euro 165.805,05,

- l'Inps ha preso a base di calcolo un importo errato pari a euro 153.252,84, anziché l'importo indicato nel Modello P04 pari a euro 165.805,05.

2. L'Inps si è costituito in giudizio con una memoria con la quale ha dedotto:

in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti;

nel merito, l'infondatezza del ricorso

3. Con successiva memoria il difensore del ricorrente ha dedotto in replica confermando le conclusioni poste con l'atto introduttivo.

4. A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall'Inps resistente.

In tal senso militano i principi di diritto affermati da autorevole giurisprudenza "...La Corte dei conti giudica sui "ricorsi in materia di pensione,

a carico totale o parziale dello Stato” (a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13) e in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleggi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (principi e criteri distintivi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite: v., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7830)”.

Nell’ampio perimetro di giurisdizione della Corte dei conti delineato dal Giudice del riparto, si reputa che rientri anche la controversia incardinata con il presente giudizio.

2. Nel merito il ricorso si reputa fondato.

Parte attrice ha contestato la somma conteggiata dall’Inps quale retribuzione annua pensionabile

presa a base del calcolo (euro 151.136,08) evidenziando che la Corte dei Conti ha inviato all'Inps il Mod. PA04 dal quale risulta che la predetta retribuzione ammonta a euro 165.805,05 (copia è stata prodotta agli atti di causa).

Parte convenuta al riguardo non ha offerto alcun elemento di valutazione ma si è limitata a sostenere la correttezza dei conteggi effettuati.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, si dispone la rideterminazione dell'indennità una tantum tenendo del valore indicato nel Mod. PA04.

Sugli arretrati spettanti competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l'importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente

pronunciando, accoglie il ricorso. Liquidà le spese di lite in euro 1.500,00, oltre oneri accessori.

Nulla per le spese di giudizio. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n.

196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del

21/10/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 06.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA